

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Gennaio-Febbraio 2013)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, imballaggi</i>
<b>Riferimento</b>	Direttiva 2013/2/UE
<b>Estremi</b>	GUUE L37 del 8-2-2013
<b>Titolo</b>	Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
<b>Contenuti</b>	<p>L'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli imballaggi elencati nell'allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri.</p> <p>Ai fini di un'interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», la UE ha ritenuto di modificare l'elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa.</p> <p>L'allegato I della direttiva 94/62/CE è stato pertanto sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>REACH, sostanze pericolose</i>
<b>Riferimento</b>	Regolamento (UE) n. 126/2013
<b>Estremi</b>	GUUE L43 del 14-2-2013
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
<b>Contenuti</b>	<p>L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che il presente Regolamento va a modificare riprendeva le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.</p> <p>Le principali modifiche riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'amianto, aggiungendo alle restrizioni anche le miscele, precedentemente non</li></ul>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>comprese nella norma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le deroghe alle voci 16 e 17 per quanto riguarda l'uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d'arte ed edifici storici devono applicarsi non solo all'uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione;</li> <li>- modifiche toccano poi le voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII, in merito all'applicazione di alcuni limiti di concentrazione specifici e la soppressione della voce 42 in merito ai limiti sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta, poiché l'uso di queste sostanze ai sensi del regolamento UE 519/2012 è ora vietato.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>CO<sub>2</sub>, Emissioni autoveicolari</i>
<b>Riferimento</b>	Regolamento (UE) n. 143/2013
<b>Estremi</b>	GUUE L47 del 20-2-2013
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 143/2013 della Commissione del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> dei veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi.
<b>Contenuti</b>	<p>Il presente regolamento modifica gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/Cee e gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008.</p> <p>Inoltre gli artt. 1, 2, 3 stabiliscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli di base della categoria N 1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento;</li> <li>- per un periodo transitorio che termina il 1 o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli completati della categoria N 1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento;</li> <li>- a decorrere dal 1 o gennaio 2013, le autorità nazionali considerano validi i certificati di conformità che adempiono alle prescrizioni del presente regolamento.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, discarica</i>
<b>Riferimento</b>	DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Estremi</b>	GU n.11 del 14-1-2013
<b>Titolo</b>	Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
<b>Contenuti</b>	Il primo decreto del nuovo anno contiene la proroga già nel D.Lgs 36/2003 per quel che riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore a 13mila kJ/kg, che viene consentito fino al 31 dicembre 2013.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Qualità dell'aria, modifiche</i>
<b>Riferimento</b>	D.L.vo 24 dicembre 2012, n. 250
<b>Estremi</b>	GU n. 23 del 28 -1-2013
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
<b>Contenuti</b>	<p>Le modifiche introdotte sono state sviluppate in seguito alla prima fase di applicazione della nuova disciplina, in attuazione della direttiva 2008/50/Ce, e per la migliore regolamentazione dei rapporti tra Regioni e Province autonome (il DL n. 155/2013 prevedeva la zonizzazione del territorio da parte delle Regioni) e Ministero dell'ambiente, per aumentare le informazioni che devono essere fornite alla Commissione europea e specificare meglio il ruolo dell'Ispra.</p> <p>Negli allegati al decreto vengono modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010: paragrafo 11, inerente il metodo di riferimento per il campionamento e a misurazione del mercurio nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 15852:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale"; paragrafo 12, inerente il metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente – Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nickel in deposizioni atmosferiche.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Verde urbano, qualità dell'aria</i>
<b>Riferimento</b>	LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10
<b>Estremi</b>	GU n. 27 del 1-2-2013

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Titolo</b>	Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
<b>Contenuti</b>	<p>Con questa legge viene istituito il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani.</p> <p>Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, vengono apportate ad essa alcune modifiche: si introduce l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con un termine di 6 mesi e non più di 12 per adempiere a tale obbligo, fatto salvo tenere conto del periodo migliore per la piantumazione, obbligo che riguarda non solo i neonati residenti ma anche i minori adottati.</p> <p>Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.</p> <p>Le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e risorse, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; all'art. 6 viene fatto particolare riferimento, ad esempio, alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione ; agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici.</p> <p>Viene inoltre posta attenzione alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>COV, metodi analitici</i>
<b>Riferimento</b>	DM 3 ottobre 2012 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
<b>Estremi</b>	GU n. 27 del 1-2-2013
<b>Titolo</b>	Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Contenuti</b>	<p>I metodi analitici presenti nel nuovo Allegato 3 del decreto sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi: Iso 11890-2 (pubblicato nel 2006)</li> <li>2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi: ISO 11890-1 (pubblicato nel 2007) e ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)</li> <li>3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi: ASTMd 2369 (pubblicato nel 2003)</li> </ol>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, discarica</i>
<b>Riferimento</b>	LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11
<b>Estremi</b>	GU n.28 del 2-2-2013
<b>Titolo</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
<b>Contenuti</b>	Viene convertito in legge il decreto inerente lo smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore a 13mila kJ/kg, che viene consentito fino al 31 dicembre 2013.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Gas serra, fluorurati</i>
<b>Riferimento</b>	COMUNICATO del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
<b>Estremi</b>	GU n.35 del 11-2-2013
<b>Titolo</b>	Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
<b>Contenuti</b>	E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio, certificate ad operare sulle

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	apparecchiature e gli impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra individuati dal regolamento 842/2006/Ce (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo). Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente ( <a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a> ) i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

## BANDI

<b>Parole chiave</b>	<i>Finanziamenti, imprese, green economy</i>
<b>Riferimento</b>	CIRCOLARE 18 gennaio 2013, n. 5505 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
<b>Data di pubblicazione</b>	GU n.21 del 25-1-2013
<b>Titolo</b>	Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante: "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy".
<b>Contenuti</b>	<p>Con la circolare 5505/2013 vengono aperte le liste per la concessione dei finanziamenti statali agevolati alle imprese operanti nella green economy; il budget complessivo ammonta a circa 500.000 €.</p> <p>La Circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla Documentazione da presentare nell'intento di semplificare l'accesso al Fondo Kyoto e, quindi, favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.</p> <p>Tutti i documenti utili a supportare i potenziali beneficiari nella presentazione della domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Carbon footprint, gas serra, clima</i>
<b>Riferimento</b>	Sito del Ministero dell'ambiente: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>
<b>Data di</b>	25-1-2013

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>pubblicazione</b>	
<b>Titolo</b>	Bando pubblico per l'accesso al finanziamento, in regime di "de minimis", di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo
<b>Contenuti</b>	<p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato questo bando pubblico per finanziare, in regime di "de minimis", progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, ad esclusione di materie prime e semilavorati, ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.</p> <p>Possono presentare istanza di finanziamento tutte le imprese che esercitano, sotto forma individuale o societaria, o tra loro associate o consorziate, abitualmente e stabilmente, un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e che, allo stesso tempo, abbiano un valore della produzione, nell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore ad 1 milione di Euro.</p> <p>A tali è un finanziamento sino alla concorrenza massima del 70% delle spese ammissibili e, comunque, non oltre l'importo massimo di 70.000,00 euro.</p> <p>Ad esso sono destinate risorse complessive pari a € 2.000.000,00 .</p> <p>Il presente Bando resterà aperto sino a totale esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, sino al 31 dicembre 2013.</p> <p>Il testo completo del bando e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: "www.minambiente.it".</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*